

Regolamento per l'esecuzione dei controlli a richiesta ai sensi dell'art.5 del Decreto 21 aprile 2017, n. 93

Sommario

Sommario	1
Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
Art. 2 - DEFINIZIONI	2
Art. 3 – ACCESSO AL SERVIZIO	3
Art. 4 – ESECUZIONE DEL CONTROLLO	4
Art. 5 – CONTROLLO IN LABORATORIO PREVIO PRELIEVO DELLO STRUMENTO.....	5
Art. 6 – ESITI DEL CONTROLLO.....	6
Art. 7 – COSTI E MODALITA' DI FATTURAZIONE.....	7
Art. 8 – TRATTAMENTO DATI	7

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le condizioni per l'esecuzione dei controlli a richiesta sugli strumenti di misura utilizzati per funzioni di misura legale, previsti agli articoli 3, co. 1 lett. b) e 5, co. 2 del decreto ministeriale 21 aprile 2017 n. 93 (d'ora in avanti D.M. 93), e le relative modalità di accesso al servizio, esecuzione e tariffazione.

In particolare, il Regolamento si applica ai controlli metrologici eseguiti su richiesta del titolare dello strumento di misura o di altra parte interessata nella misurazione. Detti controlli possono essere eseguiti su tutti gli strumenti in servizio utilizzati per funzioni di misura legale.

Tali controlli sono effettuati dalla Camera di commercio competente nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza di cui all'art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli ulteriori controlli successivi previsti all'art. 3, co. 1 del DM 93, ed in particolare: i controlli di verifica periodica, i controlli casuali e i controlli di vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale ed europea.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "D.M. 93", il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 aprile 2017, n. 93 "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea";
- b) "strumento di misura", uno strumento utilizzato per una funzione di misura legale (art. 1, co. 1 del D.M. 93);
- c) "utility meter" uno strumento di misura appartenente alle seguenti categorie: contatori dell'acqua, contatori del gas, contatori di energia elettrica attiva, contatori di energia termica;
- d) "funzione di misura legale" la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;
- e) "controllo a richiesta", il controllo metrologico gestito dalla Camera di commercio competente su richiesta del titolare dello strumento o di altra parte interessata nella misurazione, inteso ad accertare il corretto funzionamento dello strumento di misura (art. 5, co. 2 del D.M. 93);

- f) “titolare dello strumento”, la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura;
- g) “utilizzatore”, la persona fisica o giuridica che nell’esercizio di un’attività in rapporto con terzi, utilizza lo strumento di misura legale. L’utilizzatore può coincidere con il titolare dello strumento;
- h) “soggetto terzo”, la persona fisica o giuridica – diversa dal titolare o dall’utilizzatore dello strumento – che vanta un interesse rispetto all’attività di misura (cliente, proprietario, etc);
- i) “parte interessata”, il titolare, l’utilizzatore o il soggetto terzo che vantano un interesse rispetto agli esiti del controllo a richiesta sullo strumento di misura;
- j) “richiedente”, il titolare, l’utilizzatore o il soggetto terzo che formula alla Camera di commercio competente la richiesta di controllo metrologico dello strumento di misura;
- k) “organismo”, l’organismo accreditato per lo svolgimento delle attività di verifica periodica in conformità ai requisiti di una delle norme tecniche di cui all’art. 1, co. 1 lett. q) del DM 93, che risulti iscritto nell’elenco di cui all’art. 10, co. 2 del D.M. 93;
- l) “elenco” , l’elenco degli organismi accreditati per lo svolgimento delle attività di verifica periodica ai sensi del D.M. 93, consultabile sul sito web ;
- m) “Camera di Commercio”, la Camera di Commercio di riferimento individuata sulla base dell’ubicazione territoriale dello strumento di misura che ha la responsabilità del controllo a richiesta;
- n) “Ufficio”, l’Ufficio Metrologia Legale della Camera di commercio;

Art. 3 – ACCESSO AL SERVIZIO

Il controllo metrologico dello strumento di misura è richiesto dal titolare dello strumento, o da altra parte interessata alla misurazione, alla Camera di commercio con le seguenti modalità:

- mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento;
- mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: metricocciaadl@legalmail.it utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet camerale.

La domanda deve contenere i seguenti elementi:

- dati del richiedente (persona fisica o giuridica – C.F. o P.IVA – informazioni anagrafiche, etc.)
- qualifica del richiedente (titolare, utilizzatore, altra parte interessata alla misurazione)
- anagrafica dello strumento (tipo, marca, modello, matricola)
- ubicazione dello strumento (dettagli di localizzazione)
- titolarità dello strumento (anagrafica del titolare, se diverso dal soggetto richiedente)

- motivazione sintetica della richiesta
- eventuale documentazione allegata (documentazione fotografica, esiti degli eventuali controlli “funzionali” del gestore...)
- dichiarazioni relative ad eventuali controversie definite e/o pendenti
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
- l’autorizzazione all’accesso presso il luogo di ubicazione dello strumento nel caso in cui lo stesso sia presso un domicilio privato
- copia del versamento effettuato alla Camera di Commercio relativo alla voce A della tariffa nella misura approvata dalla Giunta camerale e pubblicata sul sito internet istituzionale.

Al ricevimento della richiesta, previa protocollazione, la Camera di Commercio valuta la ricevibilità, l’ammissibilità e la completezza della stessa e richiede le eventuali integrazioni. All’esito positivo del controllo della richiesta, comunica al richiedente e alle altre parti interessate, individuate o facilmente individuabili, l’avvio della procedura di controllo in contraddittorio, con richiesta di fornire – se necessario – i dati di un referente con cui concordare data e luogo del controllo e procedure da seguire.

Contestualmente viene chiesto al richiedente il versamento delle spese di svolgimento del controllo metrologico e dell’eventuale prelievo: voce B e, se dovuta, C della tariffa.

Le richieste vengono evase nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle stesse e comunque nel rispetto dei criteri di ottimizzazione delle risorse e di economicità della gestione.

La Camera di Commercio tiene un apposito fascicolo per ogni richiesta di controllo e assicura adeguate modalità di conservazione e condizioni di riservatezza della documentazione e delle dichiarazioni ivi contenute. I documenti depositati si intendono a disposizione di tutte le parti interessate allo svolgimento e agli esiti del controllo metrologico richiesto.

Art. 4 – ESECUZIONE DEL CONTROLLO

Il controllo a richiesta dello strumento di misura avviene in contraddittorio secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 2 del D.M. 93.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta la Camera di Commercio comunica al richiedente e alle altre parti interessate, individuate o facilmente individuabili, la data, l’orario e la localizzazione prevista per lo svolgimento del controllo medesimo, nonché eventuali ulteriori dettagli relativi alla sua esecuzione [*es. necessità del prelievo*]. Laddove si renda necessaria una modifica della data e dell’orario del controllo provvede a darne comunicazione alle parti interessate con congruo anticipo.

In sede di controllo, la Camera di commercio ha facoltà di eseguire una o più delle prove previste dalla normativa di riferimento per la verifica periodica come meglio indicate nei paragrafi a seguire.

Le verifiche formali e le prove metrologiche sono quelle previste dalle schede tecniche allegate al D.M. 93. In assenza di apposita scheda in relazione allo strumento sottoposto a controllo a richiesta, si applicano le procedure previste in materia di verifica dalle pertinenti norme nazionali o europee o, in assenza di tali disposizioni, dalle pertinenti norme armonizzate o raccomandazioni OIML.

Si applicano inoltre le eventuali procedure specificamente previste per controlli analoghi dalle relative approvazioni di modello nazionali e europee o dai relativi attestati/certificati di esame CE/UE del tipo o di progetto.

Gli strumenti utilizzati per l'esecuzione del controllo a richiesta rispettano le prescrizioni di cui all'allegato II del D.M. 93. Ove occorra, la Camera di commercio potrà eseguire il controllo avvalendosi di uno degli organismi di cui all'art. 2, primo paragrafo, lettera k) del presente Regolamento, il cui costo sarà a carico del richiedente.

Gli errori massimi tollerati in sede di controllo metrologico a richiesta, sono superiori del 50% rispetto agli errori massimi tollerati in sede di verifica periodica dello strumento, come stabiliti dall'art. 4 commi 10 e 11 del D.M. 93.

Delle operazioni eseguite in sede di controllo a richiesta viene redatto apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti intervenute, cui viene rilasciata una copia.

Art. 5 – CONTROLLO IN LABORATORIO PREVIO PRELIEVO DELLO STRUMENTO

Nel caso in cui, ai fini dello svolgimento del controllo, la Camera di Commercio ritenga necessario procedere al prelievo dello strumento e alla conseguente esecuzione delle prove presso un Organismo, viene informato il **richiedente**, il quale ha facoltà di individuarlo tra quelli definiti dall'art. 2, lettera k) del presente Regolamento. L'elenco degli organismi verrà fornito dalla Camera di Commercio. Nel caso il richiedente non provveda alla scelta entro il termine indicatogli, o comunichi di non volersi avvalere di tale facoltà, l'Organismo sarà individuato dalla Camera di Commercio nell'ambito del suddetto elenco.

Il richiedente ha anche facoltà di rinunciare formalmente al prelievo dello strumento, in questo caso il controllo sarà limitato ai soli controlli visivo-formali e documentali.

Su istanza del richiedente l'Organismo individuato provvederà ad inviare al richiedente stesso apposito preventivo di spesa relativo ai costi delle prove di laboratorio.

L'avvio delle operazioni di controllo è subordinato al versamento, a favore della Camera di Commercio da parte del richiedente, delle somme fissate nella tabella allegata al presente

regolamento (spese di svolgimento del controllo metrologico, eventuali spese di prelievo e delle prove di laboratorio).

In sede di prelievo, l'ispettore camerale partecipa alle operazioni di distacco e imballaggio adottando tutte le opportune cautele per evitare che lo strumento di misura possa subire un qualsiasi danneggiamento e in modo che ne sia impedita la manomissione e sia assicurata l'integrità fino all'arrivo all' Organismo incaricato. I costi relativi a tale prelievo sono a carico del richiedente.

Nel caso di utility meters il distacco dovrà avvenire a cura della società distributrice del prodotto alla presenza dell'ispettore camerale.

Delle operazioni eseguite in sede di prelievo viene redatto apposito verbale in cui è riportata l'identificazione completa dello strumento ed il valore letto sul totalizzatore consumi laddove presente. Il verbale viene sottoscritto dai presenti, cui è rilasciata una copia, e acquisito formalmente nell'ambito del fascicolo del controllo.

I risultati delle prove eseguite presso il laboratorio dell'Organismo sono acquisiti dalla Camera di commercio ai fini delle proprie valutazioni in merito agli esiti del controllo metrologico.

Art. 6 – ESITI DEL CONTROLLO

Gli esiti del controllo a richiesta vengono comunicati formalmente dalla Camera di commercio alle parti assieme ad una relazione delle attività svolte, per gli eventuali seguiti che restano in capo alle parti intervenute nell'ambito della regolazione dei relativi rapporti giuridici o commerciali. Tali esiti vengono comunicati dalla Camera di commercio entro il termine di 15 gg. dalla conclusione delle operazioni di verifica o dalla ricezione dei risultati delle prove di laboratorio.

Nel caso di esito positivo del controllo metrologico (strumento conforme), il fascicolo camerale si chiude con la comunicazione formale di cui al paragrafo precedente.

Nel caso di esito negativo del controllo (strumento non conforme) si applicano le prescrizioni di cui alla normativa vigente, ed in particolare:

- in caso di esito negativo dei controlli formali relativamente alla mancanza della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare o dei bolli primi, la Camera di Commercio; salvo che il fatto costituisca reato, effettua il sequestro amministrativo dello strumento e applica le conseguenti sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti;
- nel caso in cui l'errore risulti compreso tra l'errore massimo tollerato in sede di verifica periodica e quello previsto in sede di controllo metrologico a richiesta, la Camera di commercio ordina al titolare dello strumento di aggiustare lo strumento a

proprie spese e di sottoporlo a verifica periodica entro 30 giorni. Il titolare dello strumento ha facoltà di provvedere alla sostituzione dello strumento anziché alla riparazione;

- nel caso in cui l'errore superi l'errore massimo tollerato in sede di controllo metrologico a richiesta, la Camera di commercio applica il contrassegno di esito negativo, ferma restando inoltre l'applicazione delle conseguenti eventuali sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti.

Art. 7 – COSTI E MODALITA' DI FATTURAZIONE

I costi del controllo a richiesta sono a carico del richiedente che, in caso di esito negativo del controllo (strumento non conforme), potrà rivalersi sul soggetto che ha la responsabilità del corretto funzionamento dello strumento.

Le tariffe applicate dalla Camera di commercio relativamente ai controlli disciplinati dal presente Regolamento, sono approvate dalla Giunta camerale e pubblicate sul sito internet istituzionale.

Tali tariffe si compongono, in particolare, delle seguenti voci di costo:

- A) Gestione della pratica;
- B) Svolgimento del controllo metrologico *(alla tariffa indicata potranno aggiungersi costi accessori relativi all'utilizzo di strumenti di misura e risorse necessarie al controllo non nella disponibilità della Camera di Commercio);*
- C) Prelievo *(alla tariffa indicata potranno aggiungersi costi accessori relativi all'utilizzo di personale esterno alla Camera di Commercio).*

Al momento della richiesta di controllo metrologico il soggetto richiedente è tenuto a versare alla Camera di commercio gli importi predeterminati di cui alla voce A.

Prima dell'eventuale avvio delle successive operazioni di controllo, il richiedente è tenuto a versare alla Camera di Commercio gli importi di cui alla lettera B e, se dovuti, C del tariffario, oltre agli eventuali importi dovuti agli altri soggetti partecipanti.

Nel caso di controllo in laboratorio, previo prelievo dello strumento, alle tariffe precedenti si aggiunge la voce di costo relativa alle prove di laboratorio.

L'eventuale costo delle prove di laboratorio viene fatturato al richiedente dal laboratorio individuato, prima dell'avvio delle operazioni di controllo.

Art. 8 – TRATTAMENTO DATI

Conformemente a quanto disciplinato dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) si comunicano le seguenti informazioni:

Il Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Venezia Rovigo.

I dati personali comunicati tramite richiesta saranno trattati per le finalità relative all'espletamento della richiesta medesima, ai sensi di quanto previsto all'art. 5, co. 2 del

Decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93. Gli stessi dati potranno essere utilizzati dal Titolare del trattamento per le finalità di cui alla vigente normativa in materia di metrologia legale.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare del trattamento, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- all'Organismo eventualmente individuato per lo svolgimento delle operazioni di controllo;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela della Camera di commercio in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Il richiedente ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere al Titolare, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare del richiedente, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Il Responsabile della Protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo: rpdciaadl@legalmail.it